Conto corrente con la posta

Anno 78° — Numero 280

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 3 dicembre 1937 - Anno XVI

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 21 ottobre 1937-XV, n. 1959.

Conferimento del grado di generale d'armata al generale di corpo d'armata comandante designato d'armata in ausiliaria Francesco Grazioli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 11 ottobre 1934-XII, n. 1723, relativo all'aggiornamento delle disposizioni concernenti l'ordinamento del Regio esercito, convertito in legge con la legge 17 dicembre 1934-XIII, n. 2110, e successive modificazioni;

Vista la legge 16 giugno 1935-XIII, n. 1026, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, e successive modificazioni;

Vista la legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, e successive modificazioni;

Considerato che il generale di corpo d'armata (ora comandante designato d'armata in ausiliaria) Grazioli Francesco non potè conseguire a suo tempo la promozione al grado di generale d'armata in conseguenza dell'abolizione del conferimento di tale grado in tempo di pace, mentre aveva comandato con successo durante la battaglia di Vittorio Veneto non uno ma due corpi d'armata riuniti;

Volendo dare all'ufficiale un riconoscimento morale per questo suo benemerito passato di guerra;

Ritenuta la necessità urgente e assoluta di provvedere;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, numero 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Al generale di corpo d'armata comandante designato d'armata in ausiliaria Grazioli Francesco è conferito il grado di generale d'armata con anzianità decorrente dal giorno del suo collocamento in ausiliaria (18 dicembre 1935-XIV).

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 21 ottobre 1937 - Anno XV.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1937 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 391, foglio 198. — MANCINI.

REGIO DECRETO 27 ottobre 1937-XV, n. 1960.

Approvazione dell'Accordo italo-germanico per l'assistenza giudiziaria in caso di procedimento penale per contravvenzione alle leggi sulla circolazione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo per l'assistenza giudiziaria in caso di procedimenti penali per contravvenzioni alle leggi sulla circolazione, stipulato in Berlino, mediante scambio di Note il 21 giugno 1937, fra l'Italia e la Germania.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore nei modi previsti dall'Accordo anzidetto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° dicembre 1937 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 392, foglio 5. — MANCINI.

Scambio di Note fra l'Italia e la Germania (Berlino, 21 giugno 1937-XV).

L'AMBASCIATORE D'ITALIA IN BERLINO
AL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI GERMANICO

Berlino, lì 21 giugno 1937-XV.

Signor Ministro,

Ho l'onore di prendere atto, a nome del Governo italiano, che il Governo italiano ed il Governo tedesco sono d'accordo nel ritenere che nei procedimenti penali che abbiano per

oggetto contravvenzioni alle disposizioni che regolano la circolazione dei veicoli per terra, per le vie acquee navigabili o nell'aria, non debba venir negata l'assistenza legale per il fatto che il procedimento penale sia rivolto contro propri connazionali i quali si trovano fuori del territorio dello Stato che richiede l'assistenza.

Mediante particolare successiva intesa verrà stabilito il momento dell'entrata in vigore del presente Accordo.

Gradirei ricevere una corrispondente dichiarazione a nome del Governo tedesco.

Colgo l'occasione per presentarLe, Signor Ministro, gli atti della mia più alta considerazione.

ATTOLICO.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per gli affari esteri:
CIANO.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI ESTERI GERMANICO
ALL'AMBASCIATORE D'ITALIA IN BERLINO

Berlino, den 21 Juni 1937.

Herr Botschafter!

Ich beehre mich namens der Deutschen Regierung hiermit festzustellen dass zwischen der Deutschen Regierung und der Königlich Italienischen Regierung Einverständnis darüber besteht, dass in Strafverfahren, die strafbare Handlungen auf dem Gebiet des Fahrzeugverkehrs auf dem Lande, auf schiffbaren Wasserwegen oder in der Luft zum Gegenstand haben, die Leistung sonstiger Rechtshilfe nicht verweigert wird, weil sich das Strafverfahren gegen eigene Staatsangehörige richtet, die sich ausserhalb des Machtbereichs des ersuchenden Staates befinden.

Die Festsetzung des Zeitpunkts für das Inkrafttreten dieser Vereinbarung bleibt besonderer Abrede vorbehalten.

Einer entsprechenden Gegenerklärung namens der Königlich Italienischen Regierung darf ich entgegensehen.

Ich benutze auch deisen Anlass, um Ihnen, Herr Botschafter, die Versicherung meiner ausgezeich netsten Hochachtung zu erneuern.

VON MACKENSEN.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per gli affari esteri:
CIANO.

REGIO DECRETO 27 ottobre 1937-XV, n. 1961.
Emissione di speciali francobolli commemorativi per onorare la memoria di Guglielmo Marconi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con R. decreto 27 febbraio 1936-XIV, n. 645;

Visto il R. decreto-legge 28 febbraio 1935-XIII, n. 166, convertito nella legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1153, che disciplina la emissione di carte valori postali commemorative;

Riconosciuto opportuno di emettere francobolli speciali commemorativi a ricordo di Guglielmo Marconi;

Sentito il Consiglio di amministrazione per le poste ed i telegrafi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È autorizzata la emissione di tre francobolli commemorativi di Guglielmo Marconi nei valori da L. 1,25, 0,50 e 0,20.

Art. 2.

I francobolli di cui al precedente articolo uno, sono validi per il pagamento delle tasse postali fino al 31 ottobre 1938-XVII, ma la loro vendita da parte degli Uffici postali cesserà il 30 giugno 1938-XVI.

Saranno ammessi al cambio fino al 31 ottobre 1939-XVIII.

Art. 3.

Con successivo decreto saranno precisate le caratteristiche tecniche dei francobolli indicati negli articoli precedenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1937 - Anno XV.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1937 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 391, foglio 190. — MANCINI.

REGIO DECRETO 27 ottobre 1937-XV, n. 1962.
Proroga del termine di validità dei francobolli commemorativi a ricordo dei centenari di Giotto, Leopardi, Pergolesi, Spontini e Stradivari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 1° luglio 1937-XV, n. 1421, col quale fu autorizzata l'emissione di francobolli commemorativi dei centenari di Giotto, Leopardi, Pergolesi, Spontini e Stradivari, la cui validità venne stabilita fino al 28 febbraio 1938-XVI e la vendita limitata al 31 dicembre 1937-XVI;

Riconosciuta l'opportunità di prorogare i termini di vendita e di validità delle predette carte valori postali;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Sentito il Consiglio dei Ministri:

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ferme restando tutte le altre disposizioni contenute nel R. decreto 1° luglio 1937-XV, n. 1421, la vendita dei francobolli commemorativi dei centenari di Giotto, Leopardi, Per-

golesi, Spontini e Stradivari è prorogata fino a tutto il 30 giugno 1938-XVI e la loro validità cesserà il 1° ottobre dello stesso anno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1937 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 391, *foglio* 189. — MANCINI.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 24 novembre 1937-XVI.
Scioglimento del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale della Cassa agraria di prestiti di Faeto (Foggia).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sulle Casse rurali ed artigiane approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, numero 1706;
Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;
Veduta la proposta del Capo dell'Ispettorato relativa allo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa agraria di prestiti di Faeto (Foggia);
Considerato che la situazione dell'azienda predetta rende necessario il provvedimento proposto;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione ed il Collegio sindacale della Cassa agraria di prestiti di Faeto (Foggia) sono sciolti ai sensi e per gli effetti di cui al titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 novembre 1937 - Anno XVI

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(4122)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 22 novembre 1937-XVI.
Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e messa in liquidazione della Cassa operaia S. Nicolò di Bari, in Palermo.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Visto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;
Considerata l'opportunità di sottoporre la Cassa operaia S. Nicolò di Bari in Palermo alla speciale procedura di liquidazione prevista dal titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopraindicato;
Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

L'autorizzazione all'esercizio del credito, già concessa alla Cassa operaia S. Nicolò di Bari, in Palermo, è revocata e la suddetta azienda è posta in liquidazione secondo le norme del titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 novembre 1937 - Anno XVI

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(4124)

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1937-XVI.
Approvazione ed esecutorietà del ruolo di contribuenza degli Istituti fascisti autonomi provinciali per le case popolari a favore del Consorzio nazionale fra gli Istituti medesimi.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 9 del R. decreto 2 luglio 1936-XIV, n. 1413;
Visto il decreto emesso di concerto con il Ministro per le finanze in data 30 settembre 1937-XV, n. 9252, che determina le aliquote del contributo da corrispondersi per l'anno XVI, dagli Istituti fascisti autonomi provinciali per le case popolari, a favore del Consorzio nazionale fra gli Istituti stessi, avente sede in Roma;
Visto il ruolo di contribuenza in data 23 novembre 1937-XVI, predisposto dal detto Consorzio nazionale;

Decreta:

E' approvato e reso esecutivo l'annesso ruolo di contribuenza degli Istituti fascisti autonomi provinciali per l'esercizio 29 ottobre 1937-XVI - 28 ottobre 1938-XVI, a favore del Consorzio predetto.

Il presente decreto e l'annesso ruolo saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 novembre 1937 - Anno XVI

Il Ministro: COBOLLI-GIGLI.

**CONSORZIO NAZIONALE
FRA GLI ISTITUTI FASCISTI AUTONOMI
PER LE CASE POPOLARI — ROMA**

Ruolo di contribuenza degli Istituti fascisti autonomi provinciali per l'anno XVI - 1937-1938

RIASSUNTO DEL RUOLO DI CONTRIBUENZA

ALIQUOTA			TOTALE CONTRIBUTO	RATE TRIMESTRALI ANTICIPATE			
0,35 ‰	0,25 ‰	0,15 ‰		1ª rata 29-10-1937	2ª rata 29-1-1938	3ª rata 29-4-1938	4ª rata 29-7-1938
252.815,90	91.658,20	139.713,50	484.187,60	121.100,60	121.029 —	121.029 —	121.029 —

Tabella di contribuenza approvata con decreto interministeriale, Lavori Pubblici e Finanze, in data 30 settembre 1937-XV, n. 9252.

Sui primi 50.000.000 di patrimonio immobiliare il . . . . 0,35 ‰
Sulle somme superiori ai 50.000.000 e fino ai 100.000.000 il 0,25 ‰
Sulle somme superiori ai 100.000.000 il . . . . 0,15 ‰

Numero d'ordine	ENTE — DENOMINAZIONE	SEDE	PATRIMONIO IMMOBILIARE		CONTRIBUTO				RATE TRIMESTRALI ANTICIPATE	
			Bilancio	Importo	Sui primi 50 milioni di patrimonio Aliquota 0,35 ‰	Sulle somme superiori ai 50 milioni e fino ai 100 milioni Aliquota 0,25 ‰	Sulle somme superiori ai 100 milioni Aliquota 0,15 ‰	Totale	Numero	Importo
1	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Alessandria	1936	4.459.688,80	1.560,90	—	—	1.560,90	I II III IV	390,90 390 — 390 — 390 —
2	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Aquila	Atto costitutivo	400.000 —	140 —	—	—	140 —	I II III IV	35 — 35 — 35 — 35 —
3	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Arezzo	1936	4.768.369,39	1.668,90	—	—	1.668,90	I II III IV	417,90 417 — 417 — 417 —
4	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Asti	1935	300.000 —	105 —	—	—	105 —	I II III IV	27 — 26 — 26 — 26 —
5	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Bari	1936	20.829.372,51	7.290,30	—	—	7.290,30	I II III IV	1.824,30 1.822 — 1.822 — 1.822 —
6	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Benevento	Atto costitutivo	1.990.145 —	696,55	—	—	696,55	I II III IV	174,55 174 — 174 — 174 —
7	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Bergamo	1936	13.456.109,16	4.709,65	—	—	4.709,65	I II III IV	1.178,65 1.177 — 1.177 — 1.177 —
8	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Bologna	1936	52.672.456,00	17.500 —	668,10	—	18.168,10	I II III IV	4.542,10 4.542 — 4.542 — 4.542 —
9	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Bolzano	1936	8.233.239,73	2.881,65	—	—	2.881,65	I II III IV	721,65 720 — 720 — 720 —
10	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Cagliari	1936	4.285.823,50	1.500,05	—	—	1.500,05	I II III IV	375,05 375 — 375 — 375 —
11	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Firenze	1936	72.246.302,27	17.500 —	5.561,55	—	23.061,55	I II III IV	5.766,55 5.765 — 5.765 — 5.765 —
12	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Fiume	1936	15.223.481,04	5.328,20	—	—	5.328,20	I II III IV	1.332,20 1.332 — 1.332 — 1.332 —

Numero d'ordine	ENTE — DENOMINAZIONE	SEDE	PATRIMONIO IMMOBILIARE		CONTRIBUTO				RATE TRIMESTRALI ANTICIPATE	
			Bilancio	Importo	Sui primi 50 milioni di patrimonio Aliquota 0,35 ‰	Sulle somme superiori ai 50 milioni e fino ai 100 milioni Aliquota 0,25 ‰	Sulle somme superiori ai 100 milioni Aliquota 0,15 ‰	Totale	Numero	Importo
13	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Foggia	1936	3.323.401 —	1.163,20	—	—	1.163,20	I II III IV	293,20 290 — 290 — 290 —
14	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Forlì	1936	890.207,84	311.55	—	—	311.55	I II III IV	80,55 77 — 77 — 77 —
15	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Genova	1936	128.267.259,69	17.500	12.500	4.240,10	34.240,10	I II III IV	8.560,10 8.560 — 8.560 — 8.560 —
16	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Lecce	Atto costitutivo	2.661.766 —	931.60	—	—	931,60	I II III IV	235,60 232 — 232 — 232 —
17	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Livorno	1936	22.846.247,80	7.996,20	—	—	7.996,20	I II III IV	1.999,20 1.999 — 1.999 — 1.999 —
18	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Macerata	Atto costitutivo	246.778 —	86,35	—	—	86,35	I II III IV	23,35 21 — 21 — 21 —
19	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Mantova	1936	806.890 —	282,40	—	—	282,40	I II III IV	72,40 70 — 70 — 70 —
20	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Massa Carrara	1936	11.972.536,60	4.190,40	—	—	4.190,40	I II III IV	1.049,40 1.047 — 1.047 — 1.047 —
21	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Matera	Atto costitutivo	117.000 —	40,95	—	—	40,95	I II III IV	10,95 10 — 10 — 10 —
22	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Milano	1936	504.384.473,55	17.500 —	12.500 —	60.657,65	90.657,65	I II III IV	22.665,65 22.664 — 22.664 — 22.664 —
23	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Modena	1936	14.155.246,02	4.954,35	—	—	4.954,35	I II III IV	1.240,35 1.238 — 1.238 — 1.238 —

Numero d'ordine	ENTE — DENOMINAZIONE	SEDE	PATRIMONIO IMMOBILIARE		CONTRIBUTO				RATE TRIMESTRALI ANTICIPATE	
			Bilancio	IMPORTO	Sui primi 50 milioni di patrimonio Aliquota 0,35 °/oo	Sulle somme superiori ai 50 milioni e fino ai 100 milioni Aliquota 0,25 °/oo	Sulle somme superiori ai 100 milioni Aliquota 0,15 °/oo	TOTALE	Numero	IMPORTO
24	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Napoli	1936	95.272.085,04	17.500 —	11.318 —	—	28.818 —	I II III IV	7.206 — 7.204 — 7.204 — 7.204 —
25	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Padova	1936	20.211.836,31	7.074,15	—	—	7.074,15	I II III IV	1.770,15 1.768 — 1.768 — 1.768 —
26	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Palermo	1936	43.518.390,44	15.229,70	—	—	15.229,70	I II III IV	3.808,70 3.807 — 3.807 — 3.807 —
27	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Parma	1936	1.453.472,56	508,70	—	—	508,70	I II III IV	127,70 127 — 127 — 127 —
28	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Pavia	1936	5.557.852,11	1.945,25	—	—	1.945,25	I II III IV	487,25 486 — 486 — 486 —
29	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Perugia	1936	6.113.035,53	2.139,55	—	—	2.139,55	I II III IV	537,55 534 — 534 — 534 —
30	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Pesaro	1936	2.977.792,12	1.042,20	—	—	1.042,20	I II III IV	262,20 260 — 260 — 260 —
31	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Piacenza	1936	3.665.011,17	1.282,75	—	—	1.282,75	I II III IV	322,75 320 — 320 — 320 —
32	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Pola	1936	4.557.964,45	1.595,30	—	—	1.595,30	I II III IV	401,30 398 — 398 — 398 —
33	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Reggio Emilia	1936	11.922.227,28	4.172,75	—	—	4.172,75	I II III IV	1.043,75 1.043 — 1.043 — 1.043 —
34	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Roma	1936	556.078.861,42	17.500 —	12.500 —	68.411,80	98.411,80	I II III IV	24.605,80 24.602 — 24.602 — 24.602 —

Numero d'ordine	ENTE — DENOMINAZIONE	SEDE	Patrimonio immobiliare		Contributo				Rate trimestrali anticipate	
			Bilancio	Importo	Sui primi 50 milioni di patrimonio Aliquota 0,35 ‰	Sulle somme superiori ai 50 milioni e fino ai 100 milioni Aliquota 0,25 ‰	Sulle somme superiori ai 100 milioni Aliquota 0,15 ‰	Totale	Numero	Importo
35	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Rovigo	Atto costitutivo	2.437.400 —	853,10	—	—	853,10	I II III IV	214,10 213 — 213 — 213 —
36	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Savona	Atto costitutivo	3.875.000 —	1.356,25	—	—	1.356,25	I II III IV	339,25 339 — 339 — 339 —
37	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Siena	1936	5.067.187,33	1.773,50	—	—	1.773,50	I II III IV	444,50 443 — 443 — 443 —
38	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Taranto	1936	4.599.477,76	1.609,80	—	—	1.609,80	I II III IV	403,80 402 — 402 — 402 —
39	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Torino	1936	129.816.179,13	17.500 —	12.500 —	4.472,40	34.472,40	I II III IV	8.618,40 8.618 — 8.618 — 8.618 —
40	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Trento	1936	11.782.341,90	4.124 —	—	—	4.124 —	I II III IV	1.031 — 1.031 — 1.031 — 1.031 —
41	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Trieste	1936	112.877.169,47	17.500 —	12.500 —	1.931,55	31.931,55	I II III IV	7.985,55 7.982 — 7.982 — 7.982 —
42	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Varese	1936	7.888.770,45	2.761,05	—	—	2.761,05	I II III IV	691,05 690 — 690 — 690 —
43	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Venezia	1936	96.442.173,50	17.500 —	11.610,55	—	29.110,55	I II III IV	7.279,55 7.277 — 7.277 — 7.277 —
44	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Vercelli	1936	5.741.858,05	2.009,65	—	—	2.009,65	I II III IV	503,65 502 — 502 — 502 —
	Totale ...			2.020.388.339,52	252.815,90	91.658,20	139.713,50	484.187,60		

Roma, addì 23 novembre 1937 - Anno XVI.

Il presidente: COBOLLI-GIGLI

(4013)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, ha presentato il 30 novembre 1937-XVI, alla Presidenza della Camera dei deputati, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839, riguardante la istituzione della Gioventù italiana del Littorio.

(4174)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati in data 30 novembre 1937-XVI, un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1925, concernente l'aumento di un posto di addetto aeronautico presso le Regie Rappresentanze all'estero.

(4178)

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che è stato presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1865, recante provvedimenti per la zona industriale del Porto di Livorno.

(4175)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze, in data 1° dicembre 1937-XVI ha presentato, all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 5 novembre 1937-XVI, n. 1899, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 1937-XVI, n. 273, concernente provvedimenti di agevolazione sui diritti erariali a favore delle Associazioni e Società sportive.

(4176)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze, in data 1° dicembre 1937-XVI ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 15 novembre 1937-XVI, n. 1924, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 novembre 1937-XVI, n. 276, concernente provvedimenti vari in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari.

(4177)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha presentato all'On. Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, recante provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione.

(4179)

MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro Segretario di Stato per la cultura popolare ha presentato, il giorno 27 novembre 1937-XVI, alla Presidenza del Senato, un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 23 luglio 1937-XV, n. 1795, contenente norme per la disciplina dei « Premi Letterari ».

(4180)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli N. 238

del 30 novembre 1937-XVI.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	94,92
Francia (Franco)	64,50
Svizzera (Franco)	439,50
Argentina (Peso carta)	5,60
Belgio (Belga)	3,2320
Canadà (Dollaro)	19 —
Cecoslovacchia (Corona)	66,90
Danimarca (Corona)	4,2375
Norvegia (Corona)	4,7690
Olanda (Fiorino)	10,565
Polonia (Zloty)	359,95
Portogallo (Scudo)	0,8629
Svezia (Corona)	4,8925
Austria (Shilling) (Cambio di Clearing)	3,5817
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,40
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	5,1020
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,92
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,6819
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,19
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	5,6264
Rendita 3,50 % (1906)	74,60
Id. 3,50 % (1902)	72,50
Id. 3,00 % Lordo	51,75
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	72,25
Rendita 5 % (1935)	94,35
Obbligazioni Venezie 3,50 %	88,20
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	101,05
Id. id. 5 % - Id. 1941	102,025
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	92,05
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,675
Id. id. 5 % - Id. 1944	98,10

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di pagamento di rata semestrale di interesse su rendita 5 %.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 30.

E' stato denunciato lo smarrimento della ricevuta di pagamento per la rata semestrale 1° luglio 1937 relativa alla rendita 5 %, n. 15841 di annue lire 1230 a favore di Silvestri Carmelina fu Paolo, nubile, domiciliata a Palermo.

Ai termini dell'art. 4 del R. decreto 19 febbraio 1922, n. 366, e articolo 485 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato si fa noto che, trascorso un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, verrà provveduto al pagamento di detta semestralità a chi di ragione.

Roma, addì 22 novembre 1937 - Anno XVI.

(4154) *Il direttore generale*: POTENZA.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario a scopo di irrigazione della « Saia Carraro » in provincia di Messina.

Con R. decreto 7 agosto 1935, n. 5735, registrato alla Corte dei conti il 23 agosto 1937, registro 12, foglio 204, è stato costituito il Consorzio di miglioramento fondiario a scopo di irrigazione della Saia Carraro in comune di Taormina (Messina).

(4155)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa agraria di prestiti di Faeto (Foggia).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio della funzione creditizia;

Veduto il decreto di pari data del Capo del Governo, col quale si è provveduto allo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa agraria di prestiti di Faeto (Foggia), ai sensi e per gli effetti di cui al titolo VII, capo II, del Regio decreto-legge sopra indicato;

Dispone:

Il sig. Jannelli Nicola è nominato commissario straordinario per l'amministrazione della Cassa agraria di prestiti di Faeto (Foggia) ed i sigg. Rubino Leonardo, Mastri Amedeo e Pavia Antonio Fausto, sono nominati membri del Comitato di sorveglianza previsto dall'art. 58 del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, con i poteri e le attribuzioni contemplati dal titolo VII, capo II, del citato Regio decreto-legge.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 novembre 1937 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(4123)

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa operaia S. Nicolò di Bari, in Palermo.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Visto il decreto del Capo del Governo di pari data, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa operaia S. Nicolò di Bari in Palermo e dispone la messa in liquidazione dell'azienda con le norme di cui al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;

In conformità dell'art. 67 del Regio decreto-legge predetto;

Nomina

il comm. rag. Salvatore Salomone a commissario liquidatore ed i sigg. Leone Durand fu Pietro, Faro Brusca di Luigi e cav. dottor Giuseppe Catalanotto a membri del Comitato di sorveglianza della Cassa operaia S. Nicolò di Bari, in Palermo, con i poteri e le attribuzioni contemplati dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 17 luglio XV, n. 1400.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 novembre 1937 - Anno XVI.

Il Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(4125)

CONCORSI

MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE

Concorso a due borse di studio « Medaglia d'oro Lodovico Menicucci » per l'anno accademico 1937-38.

IL MINISTRO PER LA CULTURA POPOLARE

Visto il R. decreto 14 luglio 1937-XV, n. 1804 — pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 3 novembre 1937, n. 255 — col quale sono istituite due borse annue di studio della somma di L. 5000 ciascuna, intitolate al giornalista Medaglia d'Oro Lodovico Menicucci, caduto in A. O. I.

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a due borse annue di studio, della somma di L. 5000 ciascuna, per l'anno accademico 1937-38, riservato a studenti di Regie università o Regi istituti superiori, nonchè a studenti di Università ed Istituti superiori liberi, figli di giornalisti di condizioni economiche disagiate che abbiano almeno tre figli a carico, iscritti all'albo dei Sindacati interprovinciali fascisti dei giornalisti, nella categoria dei professionisti.

Art. 2.

Saranno ammessi al concorso:

a) gli studenti che hanno ultimato nell'anno scolastico 1936-37, gli studi in una scuola media, conseguendo un diploma con una votazione media di 7/10 in ciascuna materia e che hanno ottenuto l'iscrizione al primo anno di una Università od Istituto superiore;

b) gli studenti che già frequentano Università od Istituti superiori, purchè dimostrino di aver superato nell'anno accademico 1936-1937, tutti gli esami consigliati dalla Facoltà, riportando una votazione media di almeno 24/30 (ventiquattro trentesimi).

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 6, dovranno pervenire al Ministero della cultura popolare (Direzione generale per i servizi della stampa italiana), pel tramite del Sindacato interprovinciale fascista dei giornalisti presso il cui albo è iscritto il padre o la madre del concorrente, entro il 30 novembre 1937-XVI.

Le domande che perverranno dopo il termine suddetto non saranno prese in considerazione.

Le domande dovranno essere corredate oltre che dai titoli di studio richiesti per l'ammissione al concorso, dai seguenti documenti:

a) dichiarazione del Sindacato interprovinciale fascista dei giornalisti, comprovante l'iscrizione all'Albo dei giornalisti professionisti del padre e della madre;

b) stato di famiglia rilasciato dall'ufficio anagrafico del Comune di residenza del padre del candidato;

c) certificato dall'agente delle imposte comprovante i redditi del capo di famiglia del concorrente;

d) iscrizione del candidato al P. N. F. o al G. U. F.;

e) titoli o documenti che si ritenga utile presentare.

Art. 4.

Il giudizio sui titoli sarà dato da una commissione nominata dal Ministro per la cultura popolare e composta da un rappresentante del Ministero della cultura popolare, un rappresentante del Ministero dell'educazione nazionale ed un rappresentante del Sindacato nazionale fascista dei giornalisti.

Assisterà la Commissione un segretario scelto fra i funzionari del Ministero della cultura popolare di grado non inferiore al 9°.

Ai fini dell'assegnazione delle borse di studio, la commissione stessa proporrà al Ministro per la cultura popolare i nomi dei tre concorrenti che, dall'esame dei titoli presentati sono risultati primi in classifica.

A parità di voti sarà data la precedenza agli appartenenti a famiglie di condizioni economiche più disagiate e tra questi agli appartenenti a famiglie più numerose.

Art. 5.

Il Ministro per la cultura popolare delibererà sull'assegnazione delle borse di studio a due concorrenti prescelti e compresi nella terna proposta dalla Commissione.

Art. 6.

Il pagamento delle borse di studio sarà effettuata a cura del Ministero della cultura popolare in due rate semestrali anticipate e cioè nel dicembre e giugno p. v. l'ultima delle quali sarà corrisposta previa esibizione del certificato di frequenza relativo all'anno accademico in corso.

La spesa relativa graverà sul capitolo 5 del bilancio del Ministero della cultura popolare per l'esercizio 1937-38.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 novembre 1937 - Anno XVI

Il Ministro: ALFIERI.

(4158)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per esame a 250 posti di volontario di Cancelleria e Segreteria giudiziarie (gruppo B).

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo, in data 7 ottobre 1937-XV;

Visti il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visti il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni statali, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, sull'ordinamento del personale delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie, modificato con i Regi decreti-legge 23 aprile 1931, n. 475, 5 novembre 1931, numero 1444, e 28 settembre 1933, nn. 1281 e 1282;

Visti i Regi decreti-legge 6 giugno 1929, n. 1024, e 21 agosto 1937, n. 1542, contenente provvedimenti per l'incremento demografico della nazione;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche amministrazioni;

Vista la legge 24 marzo 1930, n. 454, che estende ai cittadini divenuti invalidi per la causa nazionale le disposizioni a favore degli invalidi di guerra;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, convertito nella legge 3 giugno 1935, n. 966, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, convertito nella legge 3 giugno 1935, n. 1019, concernente il trattamento del personale statale richiamato alle armi per mobilitazione;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, convertito nella legge 14 maggio 1936, n. 981, concernente la estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende ai combattenti in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore dei combattenti della guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, convertito nella legge 8 giugno 1933, n. 742, relativo all'elevazione del limite di età per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 137, recante provvedimenti a favore dei benemeriti per la causa fascista;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, recante norme circa i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, recante disposizioni circa il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso le Amministrazioni dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esame per n. 250 posti di volontario di Cancelleria e Segreteria giudiziarie (gruppo *B*).

Art. 2.

Gli aspiranti per essere ammessi al concorso devono farne domanda al Ministero di grazia e giustizia su carta da bollo da lire 6 scritta e sottoscritta di loro pugno con l'esatta indicazione del domicilio e della residenza.

La domanda e i prescritti documenti vanno presentati alla Procura del Re presso il Tribunale nella cui giurisdizione l'aspirante risiede, non oltre il 60° giorno dopo quello della data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, durante l'orario di ufficio.

Per gli aspiranti residenti nell'Africa Italiana e nelle Isole italiane dell'Egeo, il termine per la presentazione della domanda e dei documenti è invece di giorni 90. Ad essi è eccezionalmente consentito di rimettere direttamente la domanda e i documenti al Ministero.

Art. 3.

Alla domanda debbono essere allegati i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, in conformità del disposto del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101 (carta da bollo da L. 8), legalizzato dal presidente del Tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente;

b) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dalla competente Autorità comunale (carta da bollo da L. 4) legalizzato come per legge, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti civili e politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli, e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto Reale;

c) certificato di buona condotta rilasciato dal podestà del Comune nel quale l'aspirante risiede (carta da bollo da L. 4) legalizzato dal prefetto;

d) certificato medico di sana costituzione fisica (carta da bollo da L. 4) debitamente legalizzato, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dal medico condotto o dall'ufficiale sanitario. Se il candidato è affetto da imperfezione fisica, questa dovrà essere esattamente specificata nel certificato.

Il certificato medico per l'invalido di guerra o minorato per la causa fascista deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14 n. 3 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di far sottoporre i candidati a visita medica fiscale;

e) ritratto in fotografia formato « visita » autenticato da Regio notaio con la firma di questi legalizzata dal presidente del Tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente;

f) certificato generale del casellario giudiziale (carta da bollo da L. 12) legalizzato dal competente procuratore del Re;

g) diploma, in originale o in copia notarile, di maturità classica o scientifica, di abilitazione tecnica (sezione ragioneria, agrimensura, commerciale, industriale), di abilitazione magistrale o di licenza di Istituto nautico.

A detti titoli sono equiparati, per coloro che appartengono alle Provincie annesse con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, le licenze equipollenti, conseguite in una scuola media dell'ex Impero austro-ungarico;

h) certificato d'iscrizione al P.N.F. o alla Gioventù italiana del Littorio o ai Gruppi universitari fascisti da rilasciarsi dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente ovvero dal segretario del competente Fascio di combattimento, o dal vice segretario se trattasi di capoluogo di Provincia, col visto del segretario della Federazione dei Fasci di combattimento, o in sua vece, del vice segretario federale, o del segretario federale amministrativo.

Per gli italiani non regnicoli è richiesta l'iscrizione ai Fasci di combattimento all'estero da comprovarsi mediante certificato redatto su carta legale firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato ovvero dal Segretario generale dei Fasci all'estero; può altresì essere comprovata da certificato su carta legale, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero, firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Detti certificati debbono essere sottoposti alla ratifica di S. E. il Segretario del Partito o del Segretario amministrativo o di uno dei Vice segretari del P.N.F., solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito da epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

A tutti gli effetti il Partito Fascista Sammarinese è equiparato al P.N.F.

I certificati dei Sammarinesi residenti nella Repubblica devono essere firmati dal Segretario del Partito Fascista Sammarino-

se e controfirmati dal Segretario di Stato agli esteri, mentre quelli dei cittadini di San Marino, residenti nel Regno, saranno firmati dalla Federazione che li ha in forza.

I certificati di iscrizione prima della Marcia su Roma, rilasciati, secondo i casi, dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese o da segretari federali del Regno, dovranno avere il visto di ratifica di S. E. il Segretario del P.N.F. o di un Vice segretario;

i) documenti comprovanti, se del caso, che il candidato sia insignito di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare, sia mutilato od invalido di guerra o per la causa nazionale o per le operazioni in Africa Orientale, giusta la tabella *A* annessa al R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, e al decreto Luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e al R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111; che sia ferito in combattimento o per la causa fascista purchè, in questo caso, risulti in possesso del relativo brevetto e inscritto ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita; che sia insignito di croce al merito di guerra o di altra attestazione speciale al merito di guerra; che sia in possesso del brevetto di partecipazione alla Marcia su Roma, purchè ininterrottamente iscritto ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922; che sia orfano di guerra o figlio di invalido di guerra o di caduto o invalido per la causa nazionale o per le operazioni in Africa Orientale; che abbia prestato servizio militare come combattente (nel qual caso dovrà essere allegata alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare la dichiarazione integrativa di cui alla circolare n. 588 del *Giornale militare* del 1922) oppure che risulti regolarmente iscritto ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922; che sia stato legionario fiumano; che sia stato imbarcato su navi mercantili durante la guerra 1915-1918; che rivesta la qualifica di ufficiale di complemento o della M.V.S.N.

La qualifica di orfano di guerra o di caduto per la causa nazionale, di figlio di invalido di guerra o per la causa nazionale o per le operazioni in Africa Orientale, dovrà risultare da certificato in bollo da rilasciarsi dal podestà competente, debitamente legalizzato.

La mutilazione e la invalidità di guerra o per la causa fascista deve risultare dal mod. 69 rilasciato dal Ministero delle finanze;

l) certificato, se del caso, di aver prestato lodevole servizio, a qualunque titolo, per non meno di un anno, in uffici dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia;

m) certificato attestante, se del caso, che presti comunque lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato.

I coniugati, con o senza prole, ed i vedovi con prole, dovranno produrre il relativo stato di famiglia.

Art. 4.

Non verranno ammessi al concorso i candidati che non abbiano compiuto gli anni 18 o che abbiano superato gli anni 25 alla data del presente bando.

Tale limite massimo di età è portato per i mutilati e invalidi di guerra o per la causa nazionale o per le operazioni in Africa Orientale, per i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra al valore militare e per coloro che hanno conseguita una promozione straordinaria per merito di guerra, ad anni 39 non superati alla data anzidetta.

Resta fermo, in quanto applicabile, l'aumento di cinque anni stabilito dalle disposizioni in vigore a favore di coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 e per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936-XIV (anni 30).

Per coloro che risultino iscritti al P.N.F. o alla Gioventù italiana del Littorio, senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, i limiti massimi di età come sopra stabiliti sono aumentati di quattro anni.

Detto beneficio è concesso anche ai feriti per la causa nazionale, in possesso del relativo brevetto, per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925, che risultino, inoltre, iscritti ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Tale requisito dovrà comprovarsi mediante certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui risiede il concorrente, contenente la indicazione dell'anno, del mese e del giorno della iscrizione e ratificato da S. E. il Segretario del Partito o, in sua vece, dal Segretario amministrativo o dai Vice segretari autorizzati a firmare atti ufficiali del Partito.

I limiti massimi di età di cui ai precedenti comma sono elevati di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Tali elevazioni si cumulano tra loro e entrambe con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data del presente bando, già rivestano la qualifica di impiegato civile statale di ruolo e degli aspiranti provvisti del necessario titolo di studio e degli altri requisiti prescritti dal presente bando, che facciano parte del personale civile non di ruolo delle Amministrazioni statali, esclusa quella delle Ferrovie dello Stato, e che alla data del 4 febbraio 1937-XV, prestavano ininterrotto servizio da almeno due anni presso le Amministrazioni stesse.

Le donne sono escluse dal presente concorso.

I mutilati ed invalidi di guerra non sono tenuti a presentare il documento di cui alla lettera *h*) dell'art. 3.

Art. 5.

La domanda e i documenti devono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e debitamente legalizzati.

Quelli indicati alle lettere *b*), *c*), *d*), *f*), dell'art. 3, devono avere data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando.

Non saranno ammessi al concorso coloro che non abbiano conseguiti i titoli richiesti prima della scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande e coloro che, avendo partecipato a due precedenti concorsi per volontario di Cancelleria e Segreteria giudiziarie, non abbiano conseguita la idoneità. A tal uopo gli aspiranti dovranno unire alla domanda una dichiarazione da essi scritta e sottoscritta dalla quale risulti se abbiano preso parte a precedenti concorsi per la nomina a volontario di Cancelleria e Segreteria giudiziarie e con quale esito.

I candidati che provino di essere impiegati di ruolo in servizio attivo in una Amministrazione dello Stato potranno esimersi dal presentare i documenti indicati alle lettere *b*), *c*), *e*), dell'art. 3 salvo sempre al Ministero il diritto di chiederne l'esibizione.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età che deve sussistere alla data del bando di concorso.

Agli aspiranti ammessi al concorso sarà inviata una tessera personale di riconoscimento.

Art. 6.

Non saranno accolte le domande presentate oltre il termine stabilito dall'art. 2 e quelle non completamente documentate nonchè i documenti non conformi alle prescrizioni sul bollo o sforniti delle legalizzazioni prescritte.

Per i certificati rilasciati dal Governatore di Roma, dal cancelliere del Tribunale di Roma, dal segretario della Regia procura presso lo stesso Tribunale e dai Regi notai di Roma non occorrono le legalizzazioni.

Possono essere rilasciati in carta libera gli atti di Stato civile nel caso previsto dall'art. 171 dell'allegato *A* (parte terza) della tariffa della legge sul bollo 30 dicembre 1923, n. 3268 ed il certificato del casellario, nel caso previsto dall'art. 13 dell'allegato *B* alla stessa legge.

Art. 7.

L'Amministrazione, a suo giudizio non motivato e insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Art. 8.

L'esame del concorso avrà luogo in Roma nei giorni che verranno fissati con successivo decreto.

L'esame consiste:

1. In una prova scritta che avrà luogo in due distinti giorni su ciascuna delle seguenti materie:

a) nozioni elementari di procedura civile e penale con speciale riguardo alle attribuzioni del cancelliere;

b) nozioni elementari di ordinamento generale giudiziario.

2. In una prova orale su ciascuna delle seguenti materie:

a) nozioni elementari di procedura civile e penale;

b) elementi di ordinamento generale giudiziario;

c) nozioni elementari sui principali servizi di cancelleria.

I candidati dovranno inoltre dar prova di possedere nozioni di ordinamento corporativo e nozioni di statistica con speciale riguardo alle funzioni giudiziarie, senza che, per altro, tali materie costituiscano specifiche prove di esame.

La prova orale avrà luogo nei giorni ed ore che saranno indicati dalla Commissione esaminatrice e che verranno comunicati ai singoli concorrenti ammessi a sostenerla.

Art. 9.

Coloro che nei precedenti concorsi per volontario di Cancelleria e Segreteria giudiziarie banditi con decreti Ministeriali 17 giugno 1934-XII, 18 dicembre 1934-XIII, e 14 ottobre 1936-XIV, abbiano ottenuto l'ammissione alla prova orale e comprovino mediante dichiarazione della competente autorità militare, di non aver potuto sostenerla perchè richiamati alle armi, o comunque a causa del servizio militare, potranno sostenere la prova orale al presente concorso, concorrendo con i candidati del concorso medesimo al conferimento dei 250 posti di cui al presente bando.

Ai fini della formazione della graduatoria del presente concorso la votazione complessiva per i candidati di cui al precedente comma è stabilita tenendo conto della votazione riportata nelle prove scritte del precedente concorso e di quella ottenuta nella prova orale nel presente concorso.

Coloro che essendo in possesso dei prescritti requisiti abbiano ottenuto l'ammissione ai concorsi per volontario di Cancelleria e Segreteria giudiziarie banditi coi decreti Ministeriali 17 giugno 1934-XII, 18 dicembre 1934 e 14 ottobre 1936 sopra menzionati, ma non abbiano potuto sostenere le prove scritte perchè richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare, potranno essere ammessi, prescindendo dal requisito del limite di età, al presente concorso.

Art. 10.

Per l'assegnazione dei posti spettanti ai concorrenti che conseguiranno l'idoneità e che siano invalidi di guerra, o per la causa nazionale, o ex combattenti, o legionari fiumani, o iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, o feriti per la causa fascista contemplati dall'art. 10 cpv. del Regio decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, od orfani di guerra o di caduti per la causa nazionale, si applicheranno le disposizioni di cui alla legge 21 agosto 1921, n. 1312; e successive estensioni, al R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, e successive estensioni, al R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, al Regio decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, alla legge 26 luglio 1929, numero 1397, e successive estensioni, ed infine alla legge 12 giugno 1931, n. 777.

Art. 11.

Nella formazione della graduatoria saranno applicate, a parità di merito, le seguenti preferenze, fermi i diritti concessi agli invalidi di guerra dalla legge 21 agosto 1921, n. 1312:

1° gli insigniti di medaglia al valor militare, o di croce di guerra al valor militare;

2° i mutilati o invalidi della guerra 1915-1918 o nelle operazioni in Africa Orientale, e i mutilati o invalidi per la causa fascista;

3° gli orfani della guerra 1915-1918 e dei caduti nelle operazioni in Africa Orientale o per la causa fascista;

4° i feriti in combattimento nonchè quelli per la causa fascista, i quali ultimi siano in possesso del relativo brevetto e risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita;

5° gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale al merito di guerra, e coloro che siano in possesso del brevetto di partecipazione alla Marcia su Roma, purchè ininterrottamente iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922;

6° i figli degli invalidi di guerra o per la causa fascista o per le operazioni militari in Africa Orientale;

7° coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti oppure che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922;

8° coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo per non meno di un anno nell'Amministrazione della giustizia;

9° coloro che rivestano la qualifica di ufficiale di complemento o della M.V.S.N. ferme le eccezioni previste dall'art. 10 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3224, nei confronti di coloro che non abbiano potuto frequentare i corsi allievi ufficiali perchè non idonei fisicamente e degli iscritti alla leva di mare che non abbiano potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla loro volontà;

10° i coniugati, con riguardo al numero dei figli.

In via subordinata, nelle categorie indicate ai numeri uno a sette e ai numeri nove e dieci hanno la precedenza coloro che prestino comunque lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate, a parità di requisiti, essa è determinata dall'età.

Art. 12.

I vincitori del concorso verranno nominati volontari nelle Cancellerie e Segreterie giudiziarie, e dalla data dell'assunzione dell'ufficio, verrà loro corrisposto l'assegno mensile dell'importo massimo di L. 700, nonchè l'eventuale aggiunta di famiglia, con le riduzioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561, e con gli aumenti di cui ai Regi decreti-legge 24 settembre 1936, n. 1719, e 27 giugno 1937, n. 1033.

Roma, addì 26 ottobre 1937 - Anno XV

Il Ministro: SOLMI.

(4156)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per esame a 17 posti di volontario aiutante di Cancelleria e Segreteria giudiziarie (gruppo C).

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 7 ottobre 1937-XV;

Visto il R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1935, col quale viene istituito il ruolo degli aiutanti di Cancelleria e Segreteria giudiziarie;

Visti il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visti il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni statali, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46, contenente disposizioni complementari a talune norme dell'ordinamento gerarchico;

Visti i Regi decreti 3 gennaio 1926, n. 48, e 6 gennaio 1927, n. 27, contenenti norme a favore del personale ex combattente;

Visto il R. decreto-legge 23 aprile 1931, n. 475, contenente modificazioni nei ruoli del personale delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie;

Visti il R. decreto-legge 6 giugno 1929, n. 1024, e 21 agosto 1937, n. 1542, contenenti provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche Amministrazioni;

Vista la legge 24 marzo 1930, n. 454, che estende ai cittadini divenuti invalidi per la causa nazionale le disposizioni a favore degli invalidi di guerra;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, convertito nella legge 3 giugno 1935, n. 966, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, convertito nella legge 14 maggio 1936, n. 981, concernente la estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende ai combattenti in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore dei combattenti della guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, convertito nella legge 8 giugno 1933, n. 742, relativo all'elevazione del limite di età per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 137, recante provvedimenti a favore dei benemeriti per la causa fascista;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, recante norme circa i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;
Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, recante disposizioni circa il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso le Amministrazioni dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame per n. 17 posti di volontario aiutante di Cancelleria e Segreteria giudiziarie (gruppo *C*).

Art. 2.

Gli aspiranti per essere ammessi al concorso devono farne domanda al Ministero di grazia e giustizia su carta da bollo da L. 6, scritta e sottoscritta di loro pugno con la esatta indicazione del domicilio e della residenza.

La domanda e i prescritti documenti vanno presentati alla Procura del Re presso il Tribunale nella cui giurisdizione l'aspirante risiede, non oltre il 60° giorno dopo quello della data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, durante l'orario di ufficio.

Per gli aspiranti residenti nell'Africa Italiana e nelle Isole italiane dell'Egeo, il termine per la presentazione della domanda e dei documenti è invece di giorni 90. Ad essi è eccezionalmente consentito di rimettere direttamente la domanda e i documenti al Ministero.

Art. 3.

Alla domanda debbono essere allegati i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita in conformità del disposto del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101 (carta da bollo da L. 8), legalizzato dal presidente del Tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente;

b) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dalla competente Autorità comunale (carta da bollo da L. 4), legalizzato come per legge, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti civili e politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli, e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto Reale;

c) certificato di buona condotta rilasciato dal podestà del Comune nel quale l'aspirante risiede (carta da bollo da L. 4), legalizzato dal prefetto;

d) certificato medico di sana costituzione fisica (carta da bollo da L. 4), debitamente legalizzato, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dal medico condotto o dall'ufficiale sanitario. Se il candidato è affetto da imperfezione fisica, questa dovrà essere esattamente specificata nel certificato.

Il certificato medico per l'invalido di guerra o minorato per la causa fascista deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di far sottoporre i candidati a visita medica fiscale;

e) ritratto in fotografia formato « visita » autenticato da regio notaio con la firma di questi legalizzata dal presidente del Tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente;

f) certificato generale del casellario giudiziale (carta da bollo da L. 12) legalizzato dal competente procuratore del Re;

g) diploma, in originale o in copia notarile, di licenza di scuola media inferiore o altro dei corrispondenti diplomi ai termini del R. decreto 6 giugno 1923, n. 1054, oppure la licenza da scuole secondarie di avviamento al lavoro, Regie o pareggiate.

A detti titoli sono equiparati, per coloro che appartengono alle Provincie annesse, con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, le licenze equipollenti, conseguite in una scuola media dell'ex Impero austro-ungarico;

h) certificato d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista o alla Gioventù italiana del Littorio o ai Gruppi universitari fascisti da rilasciarsi dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente, ovvero dal segretario del competente Fascio di combattimento o dal vice segretario se trattasi di capoluogo di Provincia, col visto del segretario della Federazione dei Fasci di combattimento o, in sua vece, del vice segretario federale o del segretario federale amministrativo.

Per gli italiani non regnicoli è richiesta l'iscrizione ai Fasci di combattimento all'estero da comprovarsi mediante certificato redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci all'estero; può altresì essere comprovata da certificato, su carta legale, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero, firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero. Detti certificati debbono essere sottoposti alla ratifica di S. E. il Segretario del Partito o del Segretario amministrativo o di uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista, solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito da epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

A tutti gli effetti il Partito Fascista Sammarinese è equiparato al Partito Nazionale Fascista.

I certificati dei sammarinesi residenti nella Repubblica devono essere firmati dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmati dal Segretario di Stato agli esteri, mentre quelli dei cittadini di San Marino residenti nel Regno saranno firmati dalla Federazione che li ha in forza.

I certificati di iscrizione prima della Marcia su Roma, rilasciati secondo i casi, dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese, o da segretari federali del Regno, dovranno avere il visto per ratifica di S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista o di un Vice segretario;

i) documenti comprovanti, se del caso, che il candidato sia insignito di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare, sia mutilato od invalido di guerra o per la causa nazionale o per le operazioni in Africa Orientale, giusta la tabella *A* annessa al R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, e al decreto Luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e al R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111; che sia ferito in combattimento o per la causa fascista purchè, in questo caso, risulti in possesso del relativo brevetto e inscritto ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita; che sia insignito di croce al merito di guerra o di altra attestazione speciale al merito di guerra; che sia in possesso del brevetto di partecipazione alla Marcia su Roma, purchè ininterrottamente inscritto ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922; che sia orfano di guerra o figlio di invalido di guerra o di caduto o invalido per la causa nazionale o per le operazioni in Africa Orientale; che abbia prestato servizio militare come combattente (nel qual caso dovrà essere allegata alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare la dichiarazione integrativa, di cui alla circolare n. 588 del Giornale militare del 1922) oppure che risulti regolarmente iscritto ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922; che sia stato legionario fiumano, che sia stato imbarcato su navi mercantili durante la guerra 1915-1918; che rivesta la qualifica di ufficiale di complemento o della M.V.S.N.

La qualifica di orfano di guerra o di caduto per la causa nazionale, di figlio di invalido di guerra o per la causa nazionale o per le operazioni in Africa Orientale dovrà risultare da certificato in bollo da rilasciarsi dal podestà competente, debitamente legalizzato.

La mutilazione o la invalidità di guerra o per la causa fascista deve risultare dal mod. 69 rilasciato dal Ministero delle finanze;

l) certificato, se del caso, di aver prestato lodevole servizio a qualunque titolo per non meno di un anno, in uffici dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia;

m) certificato attestante, se del caso, che presti comunque lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato.

I coniugi, con o senza prole, ed i vedovi con prole, dovranno produrre il relativo stato di famiglia.

Art. 4.

Non verranno ammessi al concorso i candidati che non abbiano compiuto gli anni 18 o che abbiano superato gli anni 25 alla data del presente bando.

Tale limite massimo di età è portato, per i mutilati e invalidi di guerra o per la causa nazionale o per le operazioni in Africa Orientale e per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare o per coloro che hanno conseguita una promozione straordinaria per merito di guerra, ad anni 39 non superati alla data anzidetta.

Resta fermo, in quanto applicabile, l'aumento di cinque anni stabiliti dalle disposizioni in vigore a favore di coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 e per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936-XIV (anni 30).

Per coloro che risultino iscritti al Partito Nazionale Fascista o alla Gioventù italiana del Littorio, senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, i limiti massimi di età come sopra stabiliti sono aumentati di quattro anni.

Detto beneficio è concesso anche ai feriti per la causa nazionale in possesso del relativo brevetto per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925, che risultino, inoltre, iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Tale requisito dovrà comprovarsi mediante certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui risiede il concorrente, contenente la indicazione dell'anno, del mese e del giorno della iscrizione e ratificato da S. E. il Segretario del Partito o, in sua vece, dal Segretario amministrativo o dai Vice segretari autorizzati a firmare atti ufficiali del Partito.

I limiti massimi di età di cui ai precedenti comma sono elevati di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. Tali elevazioni si cumulano fra loro e entrambe con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data del presente bando, già rivestano la qualifica di impiegato civile statale di ruolo, e degli aspiranti provvisti del necessario titolo di studio e degli altri requisiti richiesti dal bando che facciano parte del personale civile non di ruolo delle Amministrazioni statali, esclusa quella ferroviaria, e che alla data del 4 febbraio 1937 prestavano ininterrotto servizio da almeno due anni presso le Amministrazioni stesse.

Le donne sono escluse dal presente concorso.

I mutilati ed invalidi di guerra non sono tenuti a presentare il documento di cui alla lettera *h*) dell'art. 3.

Art. 5.

La domanda e i documenti devono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e debitamente legalizzati.

Quelli indicati alle lettere *b*), *c*), *d*), *f*), dell'art. 3 devono avere data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando.

Non saranno ammessi al concorso coloro che non abbiano conseguito i titoli richiesti prima della scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande e coloro che, avendo partecipato a due precedenti concorsi per volontario aiutante di Cancelleria e Segreteria giudiziarie, non abbiano conseguita l'idoneità. A tal uopo gli aspiranti dovranno unire alla domanda una dichiarazione da essi scritta e sottoscritta, dalla quale risulti se abbiano preso parte a precedenti concorsi per la nomina a volontario aiutante di Cancelleria e Segreteria giudiziarie e con quale esito.

I candidati che provino di essere impiegati di ruolo in servizio attivo in una Amministrazione dello Stato potranno esimersi dal presentare i documenti indicati alle lettere *b*), *c*), *e*), dell'art. 3, salvo sempre al Ministero il diritto di chiederne l'esibizione.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età che deve sussistere alla data del bando di concorso.

Agli aspiranti ammessi al concorso sarà inviata una tessera personale di riconoscimento.

Art. 6.

Non saranno accolte le domande presentate oltre il termine stabilito dall'art. 2 e quelle non completamente documentate nonchè i documenti non conformi alle prescrizioni sul bollo o sforniti delle legalizzazioni prescritte.

Per i certificati rilasciati dal Governatore di Roma, dal cancelliere del Tribunale di Roma, dal segretario della Regia procura presso lo stesso Tribunale e dai Regi notai di Roma non occorrono le legalizzazioni.

Possono essere rilasciati in carta libera gli atti di stato civile nel caso previsto dall'art. 171 dell'allegato *A* (parte terza) della tariffa della legge sul bollo 30 dicembre 1923, n. 3268, ed il certificato del casellario, nel caso previsto dall'art. 3 dell'allegato *B* alla stessa legge.

Art. 7.

L'Amministrazione, a suo giudizio non motivato e insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Art. 8.

L'esame del concorso avrà luogo in Roma nei giorni che verranno fissati con successivo decreto.

L'esame comprende:

1° una prova scritta che consiste nello svolgimento di un tema di composizione italiana, col quale gli aspiranti debbono dare anche saggio di buona calligrafia;

2° una prova orale che verte complessivamente sugli elementi di ordinamento giudiziario e sulle nozioni elementari dei principali servizi di cancelleria.

Gli aspiranti dovranno inoltre far prova di possedere nozioni di ordinamento corporativo e nozioni di statistica, con speciale riguardo alle funzioni giudiziarie, senza che, per altro, tali materie costituiscano specifiche prove di esame.

Gli aspiranti dovranno altresì sottoporsi ad un saggio pratico di scritturazione a macchina.

La prova orale avrà luogo nei giorni ed ore che saranno indicati dalla Commissione esaminatrice e che verranno comunicati ai singoli concorrenti ammessi a sostenerla.

Art. 9.

Coloro che nel precedente concorso per volontario aiutante di Cancelleria e Segreteria giudiziarie, bandito con decreto Ministeriale 14 ottobre 1936-XIV, abbiano ottenuto l'ammissione alla prova orale e comprovino, mediante dichiarazione della competente Autorità militare, di non aver potuto sostenerla perchè richiamati alle armi, o comunque a causa del servizio militare, potranno sostenere la prova orale del presente concorso, concorrendo con i candidati del concorso medesimo al conferimento dei 17 posti di cui al presente bando.

Ai fini della formazione della graduatoria del presente concorso la votazione complessiva per i candidati di cui al precedente comma è stabilita tenendo conto della votazione riportata nella prova scritta del precedente concorso e di quella ottenuta nella prova orale nel presente concorso.

Coloro che essendo in possesso dei prescritti requisiti abbiano ottenuto l'ammissione al concorso per volontario aiutante di Cancelleria e Segreteria giudiziarie bandito con decreto Ministeriale 14 ottobre 1936, sopra menzionato, ma non abbiano potuto sostenere la prova scritta perchè richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare, potranno essere ammessi, prescindendo dal requisito del limite di età, al presente concorso.

Art. 10.

Per l'assegnazione dei posti spettanti ai concorrenti che conseguiranno la idoneità e che siano invalidi di guerra, o per la causa nazionale, o ex combattenti, o legionari fiumani, o inscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, o feriti per la causa fascista contemplati dall'art. 10 cpv. del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, o orfani di guerra o di caduti per la causa nazionale, oppure che facciano parte del personale civile non di ruolo delle Amministrazioni statali, esclusa quella ferroviaria, e che prestavano ininterrotto servizio presso le Amministrazioni stesse da almeno due anni alla data del 4 febbraio 1937, o che infine siano coniugati e con figli viventi, si applicheranno le disposizioni di cui alla legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, al R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, e successive estensioni, al R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, al R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, alla legge 26 luglio 1929, n. 1397, e successive estensioni, alle leggi 12 giugno 1931, n. 777, 4 febbraio 1937, n. 100, e al R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542.

Art. 11.

Nella formazione della graduatoria saranno applicate, a parità di merito, le seguenti preferenze, fermi i diritti concessi agli invalidi di guerra dalla legge 21 agosto 1921, n. 1312:

1° gli insigniti di medaglia al valor militare, o di croce di guerra al valor militare;

2° i mutilati o invalidi della guerra 1915-1918 o nelle operazioni in Africa Orientale, e i mutilati o invalidi per la causa fascista;

3° gli orfani della guerra 1915-1918 e dei caduti nelle operazioni in Africa Orientale o per la causa fascista;

4° i feriti in combattimento nonchè quelli per la causa fascista, i quali ultimi siano in possesso del relativo brevetto e risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita;

5° gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale al merito di guerra, e coloro che siano in possesso del brevetto di partecipazione alla Marcia su Roma, purchè ininterrottamente iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922;

6° i figli degli invalidi di guerra o per la causa fascista o per le operazioni militari in Africa Orientale;

7° coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti oppure che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922;

8° coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo per non meno di un anno nell'Amministrazione della giustizia;

9° coloro che rivestano la qualifica di ufficiale di complemento o della M.V.S.N., ferme le eccezioni previste dall'art. 10 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3224, nei confronti di coloro che non abbiano potuto frequentare i corsi allievi ufficiali perchè non idonei fisicamente, e degli iscritti alla leva di mare che non abbiano potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla loro volontà;

10° i coniugati, con riguardo al numero dei figli.

In via subordinata, nelle categorie indicate ai numeri uno a sette e ai numeri nove e dieci, hanno la precedenza coloro che prestino comunque lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate, a parità di requisiti, essa è determinata dall'età.

Art. 12.

I vincitori del concorso verranno nominati volontari aiutanti nelle Cancellerie e Segreterie giudiziarie e, dalla data dell'assunzione dell'ufficio, verrà loro corrisposto l'assegno mensile di L. 425, nonchè l'eventuale aggiunta di famiglia, con le riduzioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561, e con l'aumento di cui ai Regi decreti-legge 24 settembre 1936, n. 1719, e 27 giugno 1937, n. 1033.

Roma, addì 26 ottobre 1937 - Anno XV

Il Ministro: SOLMI.

(4157)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Diario delle prove scritte del concorso a 7 posti di alunno d'ordine nel ruolo del Corpo Reale delle miniere.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 5 giugno 1937-XV, registrato alla Corte dei conti il giorno 21 dello stesso mese, registro n. 4, foglio 275, con il quale è stato indetto un concorso per esami a 7 posti di alunno d'ordine in prova nel Corpo Reale delle miniere;

Ritenuto che nel decreto suddetto venne fatta riserva di stabilire le date delle prove scritte;

Decreta:

Le prove scritte del concorso a 7 posti di alunno d'ordine in prova (grado 13°, gruppo *C*) nel Corpo Reale delle miniere, indetto col decreto Ministeriale nelle premesse citato, sono stabilite per i giorni 6, 7 e 8 dicembre 1937-XVI.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 novembre 1937 - Anno XVI

Il Ministro: LANTINI.

(4181)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Avviso di rettifica.

Nella graduatoria di merito del concorso a 80 posti di alunno d'ordine in prova degli uffici delle Ferrovie dello Stato, il n. 31° anzichè: Girola Giov. Battista, leggasi: Girola Giovanni, e il n. 74° anzichè: Sodaro Vello Augusto, leggasi: Sodaro Vello.

(4162)

REGIA PREFETTURA DI AGRIGENTO

Graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO

(*Omissis*).

Decreta:

Il dott. Burgio Ignazio è dichiarato vincitore del concorso per medico condotto del comune di Naro.

Il podestà di Naro è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato a norma di legge.

Agrigento, addì 23 novembre 1937 - Anno XVI

Il prefetto: SOFIA.

(4167)

Graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di levatrice condotta.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO

(*Omissis*).

Decreta:

Le sottonotate sono dichiarate vincitrici dei posti di levatrici condotte per i Comuni a fianco di ciascuna segnati:

1. Ricupero Antonina per il comune di Sciacca;
2. Puleo Calogera per il comune di Naro;
3. Monte Maria per il comune di Ravanusa.

I podestà dei Comuni interessati sono incaricati per la parte che li riguarda della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato a termine di legge.

Agrigento, addì 23 novembre 1937 - Anno XVI

Il prefetto: SOFIA.

(4168)

REGIA PREFETTURA DI COSENZA

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di levatrice condotta.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI COSENZA

Visto il proprio precedente decreto di pari numero dell'8 novembre, col quale la levatrice Romanelli Vittoria veniva dichiarata vincitrice della condotta ostetrica del Consorzio Trenta-Casole Bruzio;

Visto che erroneamente è stata assegnata alla predetta la cennata condotta, mentre alla stessa deve essere assegnata la condotta del comune di Grisolia-Cipollina, da lei indicata in ordine preferenziale;

Decreta:

La levatrice Romanelli Vittoria è dichiarata vincitrice al posto di levatrice condotta del comune di Grisolia-Cipollina.

Cosenza, addì 24 novembre 1937 - Anno XVI

Il prefetto: PALMARDITA.

(4169)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.